

**VERBALE N.23 DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI
LEVERANO (LE)**

**Parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Decentrato –
Anno 2021.**

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno venti (20), del mese di settembre, alle ore 15 e minuti cinque, presso il proprio ufficio di Bari – Via Salvatore Matarrese n.30 è presente il dottor:

- POSITANO Rocco, Revisore dei Conti del Comune di Leverano (LE)

PREMESSO CHE

- si rende necessario procedere all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001 sulla base della proposta di determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo;
- il principio contabile di cui all'All.4/2 al punto 5.2 prevede che"… nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate ..." , avendo precisato la giurisprudenza contabile come la "formale delibera" si riferisca alla determina dirigenziale della costituzione del fondo essendo un atto di gestione che il Testo unico degli enti locali e la legislazione intestano in via esclusiva ai dirigenti;
- l'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021 è pervenuta dal Responsabile del Settore Amministrativo,



corredata dalla relazione tecnico- finanziaria, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;

- l'art . 5, comma 3 del C.c.n.l. 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, sono effettuati dall'organo di revisione;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. 165/ 2001);
- il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti (art . 40bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs 150/ 2009);
- le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo (art . 40, comma 3sexies, d.lgs. 165/2001);

CONSIDERATO CHE

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del



Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- i fondi contrattuali per l'anno 2021 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

il Revisore dei Conti:

- preso atto della documentazione predisposta dagli Uffici competenti e del parere del responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in ordine all'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Decentrato.


La verifica del Revisore dei Conti si conclude alle ore 17.30.

Letto, approvato e sottoscritto:

Bari, 20.09.2021

Il Revisore dei Conti

POSITANO Rocco



FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI LEVERANO ANNO 2021

CODICE SICO	FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI	SOGG. AL LIMITE	NOTE INTERNE
F00B	Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 137.945,00	X	
F00B	Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).		X	
F10Y	Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 2.496,00		
F00Z	Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 1.493,70		
F00C	Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 2.460,12	X	
F70A	Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).		X	
F00D	Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto per specifiche disposizioni di legge		X	
F00E	Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio di altro personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -	X	
F00J	Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€ -	X	
F00K	Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	€ -	X	
F00M	Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.		X	
F998	Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
	SOMMA RISORSE STABILI	€ 144.394,82		
	DI CUI RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 140.405,12		
	DI CUI RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 3.989,70		
CODICE SICO	FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI	IMPORTI	SOGG. AL LIMITE	NOTE INTERNE
F50H	Art. 15 del CCNL 1\4\1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).		X	

F00T	Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€	-	X	
F00U	Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€	-	X	
F00X	Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€	-	X	
F00Y	Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.			X	
F01J	Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€	-	X	
F01K	Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	€	-	X	
F01M	Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€	-	X	
F50H	Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza).	€	-	X	
F01L	Art 23 cc 4, 6 dlgs 75/2017 - ris. sperimentazione			X	
F00Q	Art 92 cc 5-6 dlgs 163/06 - quote prog.ne ad esaurimento				
F10L	Art 1 c 1091 l 145/2018 - rec. ev. imu e tari				
F00S	Art 70-ter ccnl 16-18 - contr. istat e enti pubbl autorizz				
F00V	Art 56-ter ccnl 16-18 - risorse serv agg pl iniz privata				
F01V	Art 56-quater l c ccnl 16-18 - prov. violaz. codice strada			X	
F96H	Art. 15 c. 1 lett. k), ART. 16, commi 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€	-		
F00N	Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€	10.000,00		
F10M	ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna carico controparti				
F10N	ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna spese compensate			X	
F00W	Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€	15.851,54		

F01N	Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€	-	
F995	Altre risorse variabili (imponibili)			X
F995	Altre risorse variabili (non imponibili)			
	SOMMA RISORSE VARIABILI	€	25.851,54	
	DI CUI RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€	-	
	DI CUI RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€	25.851,54	

CODICE SICO	Decurtazioni	NOTE INTERNE
F01Q	Art 67 c 2 l e ccnl 16-18 -dec. pers. transf. disp. legge	
F01R	Art 67 c 2 l e ccnl 16-18 -dec. altro pers. transf.	
F03Q	Art 7 c 4 l u ccnl 16-18 - dec. risorse destinate p.o.	
F271	Art 1 c 456 l 147/2013 - decurtazione permanente	
F00P	Art 23 c 2 dlgs 75/2017 - dec. fondo rispetto limite 2016	€ 23.328,00
F01S	Art 40 c 3-q dlgs 165/2001 - dec. anno per piani di recup.	
F01T	Art 4 dl 16/2014 - dec. anno per piani di recup.	
F01P	Altre decurtazioni	
	TOTALE DECURTAZIONI	€ 23.328,00

	RIPILOGO PARZIALE	IMPORTI	DI CUI IMPONIBILI	DI CUI NON IMPONIBILI
	TOTALE RISORSE STABILI	€ 144.394,82	€ 140.405,12	€ 3.989,70
	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 25.851,54	€ -	€ 25.851,54
	TOTALE DECURTAZIONI	€ 23.328,00		
	TOTALE FONDO PARZIALE	€ 146.918,36	€ 140.405,12	€ 29.841,24

	RIPILOGO TOTALE	IMPORTI
	TOTALE FONDO PARZIALE	€ 146.918,36
---	APPLICAZIONE ART. 33 D.L. 34/2019	€ -
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO DI SALARIO ACCESSORIO	€ 146.918,36
	DI CUI NON IMPONIBILI	€ 29.841,24



COMUNE DI LEVERANO (Prov. di LECCE)

VERBALE SULL'IPOTESI DI ACCORDO PER L'UTILIZZO FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2021

In data 09.09.2021– alle ore 11.30 - presso la Sala Giunta del Comune di Leverano (Le) si è svolto l'incontro per l'esame del seguente argomento:

1. C.D.I. E UTILIZZO FONDO anno 2021
2. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti:

Per R.S.U.	Per OO.SS.	Per la Parte Pubblica
Sig.ra Gilda My	CISL F.P.S De Iaco Antonio	PRESIDENTE Segretario Generale Dott. Dario Verdesca
Sig.D'Ostuni Rocco ASSENTE	CGIL F.P. Paolo Taurino	Resp. Personale Dott. Blasi Roberto
Sig. Armando Zonno	CSA Sig. Angelo De Pascali Sig. Francesco Fazzi	Resp. Sett Tecnico Arch Costantino Valerio
Sig.ra Daniela Renis	UIL FPL Sig. Antonio Romeo	Resp. AA.GG. Dott.ssa Renis Sonia
		Resp. Urbanistica Ing. Miraglia Antonio
		Resp. Settore Servizi Sociali Ass. Soc. Simonetta Calasso ASSENTE
		Resp. Pol Locale Bianca Romano

Il Presidente da atto che con propria nota prot.n.14574 del 23/08/2021 ha proceduto alla convocazione della delegazione trattante nei confronti di tutte le parti interessate per la discussione degli argomenti in oggetto, inviando contestualmente anche la determinazione di costituzione del fondo risorse decentrate RG.n.1004 del 09/08/2021 a firma del responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Successivamente il Presidente procede ad illustrare la costituzione del Fondo anno 2021 e ad indicare le direttive della Giunta Comunale adottate con atto n.86 del 26.08.2021.

Il Presidente richiama anche l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che le risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non possono superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Dopo ampia discussione le parti prendono atto della consistenza del fondo e in relazione **al primo punto dell'odg**, illustrano e concordano quanto segue:

A) SOMME RISORSE STABILI	144.394,82
B) FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	10.000,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Compensi UMA	
Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	15.851,54
	Totale 25.851,54
C) TOTALE DECURTAZIONI	Euro 23.328,00
TOTALE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2021	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI (A+B-C)	€ 146.918,36

DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE:

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 53.333,00
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Indennità di comparto.	€ 14.957,00
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	€ 68.290,00

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 68 c. 2lett. a) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.	€ 24.939,60
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance individuale.	€ 10.688,40
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.	
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.	€ 300,00
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di turno.	€ 15.700,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di reperibilità.	€ 4.500,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C	€ 6.000,00

Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivistica informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.	€ 900,00
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie B e C	
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge.	
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.02.2018 Compensi ai messi notificatori.	
Art. 56 quinquies CCNL 21.02.2018 Servizio esterno	€ 1.600,00
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.02.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	€ 4.000,00
ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna	
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	€ 10.000,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, compensi Uma	
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 78.628,00

Si concorda che tutte le risorse economiche hanno natura indicativa e di indirizzo e che solo a seguito degli atti di liquidazione si determineranno gli importi esatti. L'importo massimo, invece, non superabili risulta essere quello di cui all'Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1 "Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C".

In merito alle specifiche responsabilità la CGIL Provinciale chiede ai responsabili di Settore di volersi attivare nei confronti dei propri dipendenti valutando tale figura.

Gli istituti economici trattati dovranno seguire le indicazioni giuridiche contenute nel CDI anni 2019/2021 sottoscritto in data 11.12.2019 che in questa sede si conferma senza necessità di apportare modifiche ed essendo il medesimo ancora valido (scadenza al 31/12/2021).

Resta inteso che eventuali risorse del fondo non utilizzate saranno riportate sulla quota destinata alla remunerazione del compenso per l'incentivazione e del miglioramento dei servizi (art.17, c.2, lett. a, e art.18 CCNL 99).

Le parti, inoltre, prendono atto che per l'anno 2020 si è proceduto con l'approvazione della graduatoria delle poe -per gli aventi diritto- e che sono state già attribuite al personale utilmente collocato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per R.S.U.	Per OO.SS.	Per la Parte Pubblica
Sig.ra Gilda My	CISL F.P.S De Iaco Antonio	PRESIDENTE Segretario Generale Dott. Dario Verdesca
Sig.D'Ostuni Rocco ASSENTE	CGIL F.P. Paolo Taurino	Resp. Personale Dott. Blasi Roberto
Sig. Armando Zonno	CSA Sig. Angelo De Pascali Sig. Francesco Fazzi	Resp. Sett Tecnico Arch Costantino Valerio
Sig.ra Daniela Renis	UIL FPL Sig. Antonio Romeo	Resp. AA.GG. Dott.ssa Renis Sonia
		Resp. Urbanistica Ing. Miraglia Antonio

		Resp. Settore Servizi Sociali Ass. Soc. Simonetta Calasso ASSENTE
		Resp. Pol Locale Bianca Romano



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce
73045 – Via Menotti, 14

Relazione illustrativa del Fondo di Produttività

Anno 2021

Ipotesi CCDI 2021

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione ipotesi CCDI 2021	09.09.2021
Periodo temporale di vigenza	01.01.2021 – 31.12.2021
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica: Dott. Dario Verdesca - Segretario Comunale Dott.ssa Sonia Renis - Resp. Settore Affari Generali Dott. Roberto Blasi - Resp. Settore Economico-Finanziario Ing. Antonio Miraglia - Resp. Settore Urbanistico Arch. Valerio Costantino - Resp. Settore Lavori Pubblici Dott. ssa Bianca Romano - Resp. Settore Polizia Locale</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): SIND. C.I.S.L. SIND. C.I.G.L. SIND. U.I.L. SIND. CSA</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): SIND. C.I.G.L. FP Sig. Paolo Taurino SIND. U.I.L. Sig. Antonio Romeo SIND. CSA Sig. Angelo De Pascali SIND. CSA Sig. Fazzi Francesco SIND. C.I.S.L. FPS Sig. De Iaco Antonio</p> <p>R.S.U. Dott.ssa Gilda My Sig. Armando Zonno Dott.ssa Silvana Daniela Renis</p>

Soggetti destinatari		Personale dipendente non dirigente del Comune di Leverano
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		<p>a) campo applicazione e risorse;</p> <p>b) costituzione fondo risorse decentrate anno 2021;</p> <p>c) utilizzo risorse stabili per finanziamento compensi per esercizio compiti connessi a specifiche responsabilità, indennità per attività di posizione;</p> <p>d) utilizzo risorse stabili per finanziamento compensi destinati a incentivare produttività e miglioramento servizi;</p> <p>e) utilizzo risorse variabili;</p> <p>f) riepilogo complessivo risorse;</p> <p>g) definizione criteri per erogazione risorse destinate a incentivare produttività e miglioramento servizi</p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Ai sensi del CCNL Enti Locali tale certificazione non è dovuta. L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzato tale relazione.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimenti o comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con deliberazione GC n. 60 del 19.05.2021 è stato adottato il Piano delle Performance e assegnati gli obiettivi al Personale Dipendente titolare di PO e ai dipendenti non incaricati di PO.
		Sul sito internet dell'Ente vi è un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" all'interno della quale vengono inseriti i dati e le informazioni in materia di personale previsti dalle vigenti norme di legge.
		<p>Ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia, a tutti i Dipendenti, titolari di P.O. e non, sono stati assegnati degli obiettivi con la deliberazione di G.C. n. 60/2021. Il grado di raggiungimento di detti obiettivi, relativamente all'anno 2021, sarà attestato dai Dipendenti titolari di P.O. attraverso le apposite relazioni dagli stessi predisposte in base al sistema di valutazione in uso nelle'Ente. Per la valutazione delle PO, invece, sarà cura dell'OdV esterno procedere alla loro valutazione previo nel rispetto della metodologia di valutazione in uso presso l'Ente.</p> <p>Anche per i documenti in trattazione è prevista la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".</p>
	<p>Ai sensi del Regolamento Uffici e Servizi, la cd. Relazione sulla Performance di cui al D.Lgs. 150/2009 si identifica con la relazione sull'attuazione e raggiungimento degli obiettivi riferiti all'anno precedente, redatta dall'OdV monocratico.</p> <p>Detta relazione viene approvata dalla Giunta Comunale, annualmente con riferimento all'anno precedente, ed è prevista la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".</p>	

Eventuali osservazioni

Ai sensi delle norme regolamentari (Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi) , il cosiddetto “*piano della performance*” di cui al D.lgs. n. 150/2009 coincide con il provvedimento approvato dalla Giunta Comunale con il quale si identificano gli obiettivi organizzativi dell’Ente e quelli individuali dei dipendenti.

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l’altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all’anno 2017 nella sua parte fissa;

La contrattazione integrativa dell’anno in oggetto ha dovuto tenere conto:

a) in base all’art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’incremento delle risorse decentrate stabili, pari all’importo di € 83,20, deve essere disposto “per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL del 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015....”. Sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle “unità di personale destinatarie del presente CCNL”, si ritiene che l’incremento debba essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra di destinatari e delle disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018, come espressamente disposto dall’art. 1, comma 1, del suddetto CCNL concernente il campo di applicazione;

b) non si ritiene, invece, che possano essere computati i lavoratori in servizio con contratto di somministrazione sia per la mancanza di una indicazione espressa in tal senso nella clausola contrattuale, sia per le particolari modalità di finanziamento del trattamento economico accessorio del suddetto personale nell’ambito del progetto e per tutta la durata dello stesso;

c) l’importo annuo di € 83,20 dovrebbe essere computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l’ente, alla data del 31.12.2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Infatti, il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.

Qui di seguito sono esaminate le singole voci di composizione del file per l’anno 2021.

RISORSE STABILI

• UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018). Ai sensi dell’articolo 67, comma1, del contratto si stabilisce che “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori”. Inoltre, Nell’importo consolidato confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.

L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

• QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A). Secondo il contratto l’importo consolidato del rigo precedente è stabilmente incrementato “a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del

31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019". Si rimanda sul punto al sopra indicato parere dell'ARAN sul calcolo corretto da effettuare.

- **DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B).** Anche in questo caso l'importo del fondo consolidato è incrementato in via permanente "b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data".
- **RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO – (ART.67, COMMA 2 LETT.C).** Anche in questo caso l'importo del fondo consolidato dovrà essere incrementato "c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno". Tale voce ripercorre quella del precedente contratto di cui all'Art. 4, C.2, CCNL 2000-01, si tratta del riassorbimento degli importo del personale cessato nell'anno precedente che era titolare della RIA o di assegni ad personam;
- **RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D).** In questa riga delle risorse fisse dovrà essere inserita la voce prevista dall'art.2, comma 3, del d.lgs.165/01 secondo cui "I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva";
- **PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E).** Il contratto prevede che le risorse consolidate siano incrementate stabilmente "e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies". Si tratta delle stesse risorse precedentemente previste dall'art.15, Comma 1, lett. L), del CCNL 1998-2001;
- **INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE – (ART.67, COMMA 2 LETT.F).** Le risorse consolidate sono incrementate stabilmente "f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito";
- **INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO – (ART.67, COMMA 2 LETT.G).** L'incremento delle risorse stabili avviene "g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare". Trattasi delle stesse risorse precedentemente previste dall'art. 14 Comma 1 CCNL 1998-2001;
- **INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA – (ART.67, COMMA 2 LETT.H).** Il contratto prevede un incremento stabile dell'importo consolidato 2017 "in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale", in modo non dissimile dalla disposizioni di cui all'art. Art.15, comma 5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA, precisando che si deve trattare di posti di nuova istituzione con assunzione effettiva di personale;
- **DECURTAZIONI DEL FONDO – P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'.** L'Art.67 comma 1, del CCNL 2016- 2018 prevede che "Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e

di risultato delle posizioni organizzative". Si tratta delle risorse destinate alle posizioni organizzative e alle alte professionalità che gli enti con dirigenza dovevano inserire nel fondo delle risorse decentrate.

RISORSE VARIABILI

Risorse incluse che soggiacciono ai limiti di incremento

- SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. – (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001). Secondo l'art.67, comma 3, del nuovo contratto le risorse variabili sono incrementate di anno in anno "a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001". Si suppone che anche nell'anno 2018 e seguenti sia possibile utilizzare le indicazioni fornite dal MEF che aveva distinto gli importo normalmente acquisiti dall'ente, che avrebbero dovuto essere inseriti nelle risorse variabili non oggetto di esclusione, da quelli acquisiti in via eccezionale e come tale non soggette alle limitazioni di incremento rispetto ai fondi dell'anno 2016;
- SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018). Trattasi "c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge". In considerazione delle risorse escluse degli incentivi tecnici, si dovrebbe trattare delle risorse destinate a remunerare gli incentivi collegati a specifiche disposizioni legislative (es. compensi dell'avvocatura comunale per spese compensate; i compensi per ICI, i compensi per il condono edilizio, i compensi ISTAT ecc.);
- FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D). Trattasi "d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio";
- INTEGRAZIONE 1,2% – (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001). L'art.67, comma 4, del CCNL 2016-2018 prevede che "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";
- MESSI NOTIFICATORI – (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000). Trattasi "f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati". Viene confermata la possibilità di remunerare con il salario accessorio i messi comunali per i servizi resi per altri enti che abbiano versato gli importi in entrata del comune;
- SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01). Trattasi delle risorse di cui al comma 5, lett.b) secondo cui gli enti possono destinare alla componente variabile risorse per "il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) (ossia per erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale)";
- QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018). Trattasi "k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies";

Risorse escluse che non soggiacciono ai limiti di incremento

- ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE – (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001). Ai sensi dell'art.68, comma 1, ultimo periodo del CCNL 2016-2018 "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto

delle disposizioni in materia contabile”, trattasi dei risparmi delle risorse fisse non utilizzati nel o i precedenti;

- **ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE** – (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001). Trattasi “e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo”. Si conferma come nei contratti precedenti che le economie avute sullo straordinario non speso nell’anno potrà essere utilizzato come importo una tantum per la produttività nell’anno successivo;

- **QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE** – (Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n.6/2018). La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto “gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.

Oltre agli incentivi tecnici anche gli quelli riferiti al condono edilizio possono essere esclusi. Infatti, gli enti locali hanno la possibilità di incrementare del 10 % i diritti e gli oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle domande di sanatoria, prevedendo la normativa, una specifica destinazione a progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.

Secondo la Corte dei conti della Sicilia (parere del 14 febbraio 2020) tale incremento avendo un vincolo di destinazione sotto il profilo della competenza e della cassa, le relative spese sono da escludere dal tetto del salario accessorio (art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017). Una volta applicato l’incremento e destinato la spesa ai progetti incentivanti al personale, anche le ulteriori risorse derivanti dal 50 % delle somme rimosse a titolo di conguaglio dell’oblazione (art. 32, comma 41, del d. l. n. 269 del 2003), hanno un vincolo di destinazione sotto il profilo della competenza e della cassa e come tali anche loro se incluse nei progetti incentivante sono da escludere dai limiti del salario accessorio. Tuttavia, in mancanza dell’incremento del 10% dei diritti e oneri per il rilascio dei titoli in sanatoria, eventuali progetti attivati dovranno essere inclusi nei limiti di crescita del salario accessorio, così come in caso di conguaglio dell’oblazione. Tuttavia, nel caso in cui l’ente abbia deciso l’incremento del 10% e dei relativi progetti finalizzati è necessario un atto regolamentare specifico dove l’ente stabilisce l’assegnazione delle somme ai progetti finalizzati stessi, con l’obbligo di definire i criteri e le modalità di erogazione in sede decentrata.

INCENTIVI TRIBUTARI (Legge di bilancio 2019, art.1, comma 1091). Per poter beneficiare di queste risorse al di fuori dei limiti del salario di crescita del accessorio, gli enti locali devono essere in regola con l’approvazione dei bilanci e i rendiconti nei termini. Queste risorse potranno essere inserite qualora siano state disciplinate con relativo regolamento a seguito della contrattazione decentrata, e si deve trattare di risorse previste solo per i maggiori incassi discendenti dai maggiori accertamenti IMU e TARI. Si ricorda come la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 52 del 18 settembre 2019, ha precisato che la condizione è soddisfatta solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Secondo i magistrati contabili emiliano romagnoli l’inciso di cui alla norma citata consente la facoltà di destinare risorse per incentivi al personale per l’accertamento di imposte municipali alla condizione dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, e cioè nei termini previsti dall’art. 163, comma 1, TUEL, e dunque solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Infatti, continua il Collegio contabile, nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione dell’ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato, il legislatore, all’art. 163 citato, limita l’attività gestionale dell’ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale.

- **COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI** – (ART. 27, CCNL 14/9/2000). Ancora oggi l’ARAN e il MEF indicano i compensi dell’avvocatura civica suddivisi in due importi, il primo da includere nel fondo quanto le cause vittoriose per l’ente hanno portato ad una compensazione delle spese;

mentre in caso di addebito delle spese della parte soccombente, le risorse sono considerate escluse dai limiti del non superamento.

Mentre non vi è alcun dubbio sul fatto che gli incentivi tecnici e quelli corrisposti alle avvocature interne debbano essere distribuiti ai dipendenti al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'ente, la giurisprudenza amministrativa e parte di quella contabile hanno invece ritenuto che l'Irap dovesse restare a carico solo dell'ente. Di contrario avviso, su questa posta fiscale, è la Cassazione (sentenza n. 21398/2019) secondo la quale non è ammissibile che una parte del costo resti a carico dell'ente locale, con la conseguenza che le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di Irap, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali. Questa è la corretta interpretazione della normativa, a suo tempo già indicata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 33/2010) secondo la quale, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'Irap) si riflettono in sostanza sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna, ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione. In altri termini, la percentuale di incentivazione prevista dai regolamenti interni deve prevedere l'iniziale scorporo dell'Irap per essere successivamente distribuita ai dipendenti al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Eventuali disposizioni che prevedono spese ulteriori per gli enti locali, con l'Irap a loro carico, sono da considerare nulle per violazione di norme imperative

- SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. – (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001). Trattasi delle sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento ed altre voci rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997, per attività non ordinariamente rese (Circ. RGS n. 12/2011 pag.5, n. 16/2012 pag. 129, n. 21/2013 pag.140);

- RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA – (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011). Sino ad oggi i citati risparmi sono stati esclusi, dalla Corte dei conti, alla soggezione dei vincoli della crescita dei fondi decentrati, purché conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (tra le tante Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 136 del 12 settembre 2017).

Il fondo risorse decentrate anno 2021, costituito con Determinazione del Responsabile del Personale - n.1004 del 09.08.2021, è stato quantificato apportando la decurtazione effettuata nell'anno 2014 (€23.328,35).

Con deliberazione n. 86 del 26.08.2021 la Giunta Comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità economica 2021 e, in fase di negoziazione del CCDI, sono stati disciplinati gli istituti contrattuali demandati a tale livello di relazioni sindacali, come meglio si evince dall'ipotesi di CCDI sottoscritta in data 9.09.2021.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e sulla base delle risorse aggiuntive eventualmente previste dai contratti successivi.

Con la sopra richiamata determinazione è stata resa indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici) e in particolare le risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse dell'anno 2021, le delegazioni hanno determinato la destinazione delle risorse nel seguente modo, in particolare destinando:

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 53.333,00
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Indennità di comparto.	€ 14.957,00
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	€ 68.290,00

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.	€ 24.939,60
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance individuale.	€ 10.688,40
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.	
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.	€ 300,00
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di turno.	€ 15.700,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di reperibilità.	€ 4.500,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C	€ 6.000,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivistica informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.	€ 900,00
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie B e C	
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge.	
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.02.2018 Compensi ai messi notificatori.	
Art. 56 quinquies CCNL 21.02.2018 Servizio esterno	€ 1.600,00
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.02.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	€ 4.000,00
ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna	€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	€ 10.000,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, compensi Uma	
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 78.628,00

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 19.05.2021 è stato approvato il *"Piano degli obiettivi per l'anno 2021"* nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, è possibile affermare che le risorse destinate alla produttività annuale, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche, saranno effettivamente distribuite sulla base della valutazione individuale e sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti da effettuare a consuntivo e secondo le modalità meglio illustrate nella Metodologia di Valutazione sopra richiamata.

A tale proposito si richiama l'art. 37 CCNL 22.01.2004 ai sensi del quale

"Art. 37 CCNL 22.1.2004 "1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati" ;

si richiama inoltre l'art. 18 D.Lgs. 150/2009 in base al quale

"Art.18 D.lgs 150/2009 "Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance;

- 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, perchè valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.*
- 2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto."*

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 53.333,00
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Indennità di comparto.	€ 14.957,00
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	€ 68.290,00

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 68 c. 2lett. a) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.	€ 24.939,60
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance individuale.	€ 10.688,40
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.	
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.	€ 300,00
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di turno.	€ 15.700,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di reperibilità.	€ 4.500,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C	€ 6.000,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.	€ 900,00
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie B e C	
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge.	
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.02.2018 Compensi ai messi notificatori.	
Art. 56 quinquies CCNL 21.02.2018 Servizio esterno	€ 1.600,00
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.02.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	€ 4.000,00
ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna	€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	€ 10.000,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, compensi Uma	
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 78.628,00

c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Attualmente risultano vigenti, per quanto non in contrasto con norme di legge o contrattuali successive e quindi implicitamente abrogati, i CCDI sottoscritti negli anni 2010 e precedenti.

Si ricorda che il D.lgs 150/2009 ha apportato modifiche sostanziali al D.lgs 165/2001 restringendo e modificando ampiamente le materie destinate alla contrattazione integrativa e definendo in maniera sensibilmente differente rispetto al passato le materie destinate alla contrattazione, concertazione ed informazione.

In merito all'applicabilità delle disposizioni dei Titoli II e III del d.lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli Enti locali resta la necessità di adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010, in assenza del quale verranno applicate integralmente le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo. In ogni caso, le norme che dispongono un termine finale per l'adeguamento non valgono ovviamente a sanare le eventuali illegittimità contenute nei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e maturate sulla base dei principi previgenti (ad esempio con riferimento all'erogazione della retribuzione di produttività in modo non selettivo o indifferenziato o sulla base di automatismi ovvero in relazione alla regolazione con il contratto integrativo di materie non espressamente devolute dal CCNL o, a maggior ragione, disciplinanti materie escluse dalla contrattazione collettiva o, ancora, alla violazione del vincolo di bilancio e delle regole di finanziamento dei fondi di amministrazione). Tali illegittimità, che comportano la nullità delle singole clausole del contratto integrativo (nonché le forme di responsabilità secondo le norme vigenti anche alla luce della giurisprudenza contabile e di merito), rimangono pienamente rilevabili.

Le citate disposizioni inoltre stabiliscono che:

- a) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali;
- b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421;
- c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche;
- d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

Relativamente al punto b), si ritiene opportuno sottolineare che ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2009, "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista" nei contratti collettivi nazionali.

Atteso quanto previsto anche dall'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 54 del d. lgs. n. 150 del 2009, quindi:

- a) la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali; b) in tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali. Resta ferma in ogni caso la consultazione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di eterointegrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). In queste ipotesi la norma contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell'articolo 5, comma 2 (come modificato dall'art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del 2001. Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione. A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macro-organizzazione, nei cui margini è contenuta l'attività di micro-organizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall'informazione.

Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 (Merito e Premi), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attengono all'attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (articolo 23), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (articolo 24); ovvero quelle che promuovono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18).

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

Nel corso dell'anno 2021 la Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 19.05.2021 ha approvato il "Piano degli obiettivi per l'anno 2021" nel rispetto delle novità introdotte dal D.lgs. 150/2009 e in coerenza con il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (introduzione OdV etc.) approvato con DGC n.146 del 02.07.2003. L'Organo di Valutazione dell'Ente è esterno, ed gestione dall'Unione dei Comuni "Union 3".

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Per l'anno 2021 sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali.

f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale, adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Con deliberazione n. 134 del 22.08.2018 la Giunta Comunale ha preso atto del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Leverano, approvato dall'Union 3, e con deliberazione GC n. 60 del 19.05.2021 sono stati attribuiti degli obiettivi ai dipendenti.

I risultati attesi dai predetti obiettivi sono inseriti all'interno della citata delibera e sono stati declinati in conformità con l'art. 5 comma del d.lgs 150/2009 in base al quale devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, perchè da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Ai sensi delle norme vigenti in materia, ogni anno l'Ente è tenuto ad assegnare ai Dipendenti, titolari di P.O. e non, degli obiettivi riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali che la Giunta ritenesse opportuno affidare.

Leverano, 9 settembre 2021

**Il Responsabile del Settore
Economico - Finanziario
Dott. Roberto Blasi**

BLASI/
ROBERTO/201
1149729A394

Firmato digitalmente da
BLASI/
ROBERTO/2011149729A394
Data: 2021.09.09 17:46:03
+02'00'



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce
73045 – Via Menotti, 14

Relazione tecnico-finanziaria del Fondo di Produttività Anno 2021 Ipotesi CCDI 2021

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse decentrate per l'anno 2021 ha seguito il seguente iter:

- Delibera n. 86 del 26.08.2021 della Giunta Comunale di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2021;
- determina di Settore n. 1004 del 09.08.2021 la costituzione del Fondo anno 2021 predisposta dal Responsabile Settore Economico-Finanziario.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 7 del CCNL del 21/05/2018, per l'anno 2021, risulta così costituito:

- 1) risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono così composte:

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO DEL COMUNE DI LEVERANO (LE) - ANNO 2021

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI	SOGG. AL LIMITE	NOTE INTERNE
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 137.945,00	X	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all' dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).		X	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 2.496,00		
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 1.493,70		
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 2.460,12	X	

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).		X	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto per specifiche disposizioni di legge		X	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio di altro personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€	-	X
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€	-	X
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	€	-	X
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.			X
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			
SOMMA RISORSE STABILI	€	144.394,82	
DI CUI RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	€	140.405,12	
DI CUI RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€	3.989,70	

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI	IMPORTI	SOGG. AL LIMITE	NOTE INTERNE
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).		X	
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€	-	X
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€	-	X
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€	-	X
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.			X
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€	-	X
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	€		X
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€		X
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€		X
Art 23 cc 4, 6 dlgs 75/2017 - ris. sperimentazione			X

Art 92 cc 5-6 dlgs 163/06 - quote prog.ne ad esaurimento			
Art 1 c 1091 l 145/2018 - rec. ev. imu e tari			
Art 70-ter ccnl 16-18 - contr istat e enti pubbl autorizz			
Art 56-ter ccnl 16-18 - risorse serv agg pl iniz privata			
Art 56-quater l c ccnl 16-18 - prov. violaz. codice strada		X	
Art. 15 c. 1 lett. k), ART. 16, commi 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€		
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€	10.000,00	
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna carico controparti			
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna spese compensate			X
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€	15.851,54	
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€	-	
Altre risorse variabili (imponibili)			X
Altre risorse variabili (non imponibili)			
SOMMA RISORSE VARIABILI	€	25.851,54	
DI CUI RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€	-	
DI CUI RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€	25.851,54	

Decurtazioni		NOTE INTERNE
Art 67 c 2 l e ccnl 16-18 -dec. pers. trasf. disp. legge		
Art 67 c 2 l e ccnl 16-18 -dec. altro pers. trasf.		
Art 7 c 4 l u ccnl 16-18 - dec. risorse destinate p.o.		
Art 1 c 456 l 147/2013 - decurtazione permanente	€	23.328,00
Art 23 c 2 dlgs 75/2017 - dec. fondo rispetto limite 2016		
Art 40 c 3-q dlgs 165/2001 - dec. anno per piani di recup.		
Art 4 dl 16/2014 - dec. anno per piani di recup.		
Altre decurtazioni		

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI	DI CUI IMPONIBILI	DI CUI NON IMPONIBILI
TOTALE RISORSE STABILI	€ 144.394,82	€ 140.405,12	€ 3.989,70
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 25.851,54	€ -	€ 25.851,54
TOTALE DECURTAZIONI	€ 23.328,00		

RIEPILOGO TOTALE	IMPORTI
TOTALE FONDO PARZIALE	€ 146.918,36
APPLICAZIONE ART. 33 D.L. 34/2019	€ -
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO DI SALARIO ACCESSORIO	€ 146.918,36
DI CUI NON IMPONIBILI	€ 29.841,24

CALCOLO APPLICAZIONE ART. 33 DL. 34/2019		NOTE INTERNE
Personale in servizio al 31/12/2018	32,00	
Presenze al 01/01/2020	30,00	
Presenze al 31/12/2020	30,00	
Media presenze anno 2020	30,00	
Risorse stabili imponibili 2018	137.945,00	
Risorse variabili imponibili 2018	-	
Totale risorse imponibili 2018	137.945,00	
Posizioni organizzative 2018	75.000,00	
Media pro-capite 2018	6.654,53	
Numero dip. Differenza	- 2,00	
Aggiunta / riduzione dl34	- 13.309,06	
Nuovo limite 2018	199.635,94	
Limite da applicare	212.945,00	
Risorse stabili imponibili anno corr.	140.405,12	
Risorse variabili imponibili anno corr.	-	
Posizioni organizzative anno corr.	75.000,00	
Risorse complessive imponib. Anno c.	215.701,37	
Applicazione dl34	- 2.756,37	da non applicare ai sensi del D.P.C.M. 17/03/2020

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dalla circolare n.17 del 24.04.2015 sul Conto Annuale 2015 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato con cui si ribadisce a pag.149 che: *“La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all’anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del D.L n. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all’anno 2010);*

Inoltre l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (che abroga espressamente l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, che costituiva la norma valevole, in materia, nel 2016) stabilisce che: *nelle more dell'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

Pertanto il fondo risorse decentrate anno 2021, costituito con Determinazione del Responsabile del Personale - n. 1004 del 09.08.2021, è stato quantificato apportando la decurtazione effettuata nell'anno 2014 pari ad € 23.328,35.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLA RIDUZIONE	€ 121.066,47
TOTALE RISORSE VARIABILI AL NETTO DELLA RIDUZIONE	€ 25.851,54
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 146.918,01

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c).

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.**Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Per l'anno 2021 già con la sopra richiamata determinazione di costituzione del Fondo, è stata resa indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici) e in particolare risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto già determinate negli anni precedenti:

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 53.333,00
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.02.2018 Indennità di comparto.	€ 14.957,00
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	€ 68.290,00

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.	€ 24.939,60
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.02.2018 Premi collegati alla performance individuale.	€ 10.688,40
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.	
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.	€ 300,00
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.02.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di turno.	€ 15.700,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità di reperibilità.	€ 4.500,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.02.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C	€ 6.000,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.02.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.	€ 900,00
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.02.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie B e C	
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.02.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge.	
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.02.2018 Compensi ai messi notificatori.	
Art. 56 quinquies CCNL 21.02.2018 Servizio esterno	€ 1.600,00
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.02.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	€ 4.000,00
ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna	€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	€ 10.000,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, compensi Uma	
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 78.628,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 19.05.2021 è stato approvato il *“Piano degli obiettivi per l’anno 2021”* nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (introduzione OdV etc etc.) approvato con DGC n. 146 del 02.07.2003. L’Organo di Valutazione dell’Ente è esterno, ed gestione dall’Unione dei Comuni “Union 3”.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La destinazione delle poste del Fondo per la contrattazione integrativa è come evidenziata nella sez. I.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

L’art. 4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 « Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » così come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che:

3-sexies. “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1”

L’art. 5 c. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l’altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell’accordo..”*

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l’obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell’Amministrazione.

Si richiama anche l’art. 40 del 165 comma 3 quinquies così come modificato dal d.lgs 150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle spese relative al personale e consentono di inserire eventuali risorse decentrate solo:

*“La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa **nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e*

di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2017

Come illustrato nel prospetto sezione 1 della presente relazione, il totale fondo 2021 va depurato della riduzione effettuata nell'anno 2014 così come previsto dalla circolare n.17 del 24.04.2015 sul Conto Annuale 2015 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato con cui si ribadisce a pag.149 che: “La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del D.L n. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

Pertanto il fondo risorse decentrate anno 2021, costituito con Determinazione del Responsabile del Personale - n. 1004 del 09.08.2021, è stato quantificato apportando la decurtazione effettuata nell'anno 2014 di € 23.328,35.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Per quanto riguarda i risvolti economico-finanziari, relativamente al Fondo si è verificata la corrispondenza dei dati in esso inseriti rispetto alle previsioni sia del Bilancio di Previsione annuale che del Bilancio Pluriennale (2021/2023).

Inoltre, ove necessario ai sensi di legge, su tutti gli atti della Giunta Comunale e sulle determinazioni dei Responsabili di Servizio relativi alla costituzione del Fondo stesso, sono stati espressi da parte del responsabile del Servizio Finanziario i pareri favorevoli in merito alla regolarità contabile ex art. 49 TUEL e sono stati apposti i visti attestanti la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 TUEL .

Sezione II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2021, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata nell'importo di € 26.159,00.

Leverano, 9 settembre 2021

**Il Responsabile del Settore
Economico - Finanziario
Dott. Roberto Blasi**

BLASI/
ROBERTO/201
1149729A394

Firmato digitalmente da
BLASI/
ROBERTO/2011149729A394
Data: 2021.09.09 17:46:57
+02'00'